

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE....

(art. 5 della legge n. 35 del 04.04.2012, successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 27.04.2012 e legge n. 80 del 23.05.2014)

La dichiarazione di iscrizione anagrafica (dichiarazione di residenza) con provenienza da altro comune o dall'estero, di cambio di residenza all'interno del territorio comunale o di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata negli allegati a/b (*modello a e b*), potrà essere presentata all'apposito sportello comunale (ufficio anagrafe) oppure secondo le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000, e precisamente:

- **per posta raccomandata all'indirizzo del Comune
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - Servizi Demografici
Piazza della Libertà n. 1
24036 PONTE SAN PIETRO (BG) ITALIA**
- **per fax al n. tel. +39 035 6228499**
- **per via telematica nel rispetto di una delle seguenti condizioni:**
 1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 3. la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificate (pec) del dichiarante (indirizzo pec: comunepontesanpietro@legalmail.it);
 4. la dichiarazione recante la firma autografa e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarante, siano acquisiti mediante scanner (in formato pdf) e trasmessi per posta elettronica semplice (indirizzo: demografico@comune.pontesanpietro.bg.it).

Documentazione necessaria da presentare per attestare la legittima occupazione di immobile

L'art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, **convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014**, prevede che:

"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."

In applicazione di tale norma di legge, la circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 6 agosto 2014 ha adeguato l'apposito modulo "**modulo di residenza**" chiarendo che la dichiarazione di cambio di residenza o iscrizione anagrafica deve includere l'acquisizione delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale. Nel caso il titolo di occupazione dell'immobile sia riferito solo all'assenso del proprietario, è necessario presentare la "**dichiarazione del proprietario di occupazione legittima dell'immobile**", compilata e firmata dal proprietario. L'eventuale domanda di iscrizione anagrafica priva dei dati obbligatori verrà dichiarata dall'ufficiale d'anagrafe irricevibile ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo.

Per ulteriori info uffici demografici : tel. +39 035 6228413-414-416-417-418

Dirigente individuato per la adozione del provvedimento in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale dalla norma ai sensi del DECRETO- LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 (convertito in legge 35/2012) "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo": IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1: Patrizia dott.ssa Crippa (tel. 035 6228456)

Responsabile dei Servizi Demografici: Sig.ra Rota Paola (tel. 0356228418)
paola.rota@comune.pontesanpietro.bg.it

ATTENZIONE!!!! DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI

La dichiarazione di residenza è resa a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci, decadono i benefici acquisiti per effetto della dichiarazione medesima (ovvero verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), e dovrà essere presentata formale segnalazione all'Autorità di P.S. in merito alla discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Il nuovo procedimento di cambio residenza (in breve)

Viene rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di residenza allo sportello o successivamente con altro mezzo previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90, recante l'informazione circa la durata del procedimento e i tempi relativi alla verifica dei requisiti; entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione, il Comune provvede alla definizione della nuova residenza, la cui decorrenza è la data di presentazione della dichiarazione e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale provvede entro 2 giorni lavorativi.

Nei successivi 45 giorni il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale (vedi **informativa agenti**); decorso tale termine, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990 che disciplina l'istituto del silenzio – assenso.